

Riproduzione riservata.

La presente guida è ad uso esclusivo dello Studio Mancini Bianconi Citerni – Consulenti del lavoro associati.

Ogni diritto riservato.

**DICHIARAZIONE INDENNITÀ *UNA TANTUM* LAVORATORI DIPENDENTI**  
**(Art. 18, comma 1, Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto Aiuti-ter)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e residente

in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), in Via \_\_\_\_\_,

n. \_\_\_\_\_, (C.F.: \_\_\_\_\_), dichiara sotto la propria responsabilità:

- di avere diritto alla indennità *una tantum* (D.L. Aiuti-ter D.L. 23 settembre, n. 144) e di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19 commi da 1 a 16, in particolare:

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità *una tantum* (D.L. Aiuti-ter n. 144/2022), in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;
- di essere consapevole che l'indennità *una tantum* di 150,00 euro spetta ai soli lavoratori dipendenti con retribuzione lorda imponibile di competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538,00 euro;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Il/La Lavoratore/Lavoratrice

\_\_\_\_\_

Guida alla compilazione della dichiarazione:

*L'indennità una tantum introdotta dal D.L. Aiuti-ter (c.d. bonus 150,00 euro) è riconosciuta ai soli lavoratori che nel mese di novembre 2022 percepiscono una retribuzione imponibile ai fini previdenziali non superiore a complessivi 1.538,00 euro e che, allo stesso tempo, non sono titolari di trattamenti pensionistici o assegni sociali con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e non appartengono a nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza. A differenza dell'indennità una tantum di cui all'art. 32 D.L. n. 50/2022 (c.d. bonus 200,00 euro) l'aver usufruito dell'esonero contributivo dello 0,8% di cui alla Legge 30 dicembre 202, n. 234, non costituisce requisito del bonus. Prima di procedere alla erogazione del bonus il datore di lavoro effettuerà una verifica dei requisiti con riferimento alla retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre 2022 per ciascun lavoratore.*